



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*”, e, in particolar modo, l’articolo 47, concernente l’Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, ed in particolare l’art. 33-septies, rubricato “*Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese*”, il quale, al comma 4, prevede che “*L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al comma 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente “*Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia di cybersicurezza*” e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, lettera m-ter), che ha attribuito alla predetta Agenzia per la cybersicurezza nazionale (di seguito “ACN”) la qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, nonché l’articolo 17, comma 6, secondo cui “[...] *Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall’AgID, d’intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 febbraio 2021 al n. 328, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2021 al n. 848, con il quale è stato conferito, a decorrere dal 31 marzo 2021, l'incarico di Capo del Dipartimento per la Trasformazione digitale all'Ing. Mauro Minenna;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019, Reg.ne-Succ. n. 1659, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

CONSIDERATO che l'Investimento 1.1 "Infrastrutture digitali" della Missione 1 – Componente 1 del PNRR prevede espressamente che *"La trasformazione digitale della PA segue un approccio "cloud first", orientato alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud. ..."*;

VISTA la determinazione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) n. 628/2021 del 15 dicembre 2021, con la quale è stato adottato il regolamento di cui al sopra citato art. 33-septies, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione (di seguito "Regolamento"), il quale ha il fine di:

- stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione;
- definire le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
- individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;
- individuare le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento, rubricato *"Termini e modalità per la migrazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione"*, e, in particolare, i commi 1 e 2, secondo i quali *"1. Le amministrazioni, all'esito del processo di conferimento dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all'articolo 5, predispongono il piano di migrazione dei loro dati e servizi digitali secondo il modello adottato dal DTD, d'intesa con l'ACN.*

2. Il modello di cui al comma 1 è reso disponibile tramite i canali di comunicazione del DTD e dell'ACN e può essere aggiornato, qualora necessario, secondo le modalità del medesimo comma.";

ATTESA la necessità di dare attuazione al citato art. 10, comma 1, del Regolamento, adottando il modello utile alle PA al fine della predisposizione dei propri piani di migrazione;

VISTA la nota del 15 settembre 2022 (prot. n. 0011960, Reg. U) con la quale l'ACN ha espresso la propria intesa sullo schema di modello di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

Articolo 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto definisce, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, il Modello di piano di migrazione, le regole per la corretta predisposizione del piano di migrazione da parte delle amministrazioni, la relativa modalità di trasmissione al DTD ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 10 comma 5 del Regolamento.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Nell'ambito del presente decreto e del Modello, si intende per:
 - ACN: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
 - DTD: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - Amministrazioni: le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - Dati dell'amministrazione: le informazioni trattate dall'amministrazione, o da terzi per conto dell'amministrazione;
 - Regolamento: il Regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "*livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione*", adottato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), d'intesa con il DTD, con Determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021;
 - Servizi dell'amministrazione: servizi erogati verso terzi o internamente all'amministrazione;
 - "modalità A - trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT": migrazione verso il cloud effettuata secondo la strategia di migrazione *Lift&Shift* (anche detta *Rehost*), ovvero la migrazione dell'intero servizio dell'amministrazione, comprensivo di applicazioni e dati su



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

- un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud;
- “modalità B - aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud”: migrazione verso il cloud effettuata secondo le seguenti strategie:
 - *repurchase/replace*: si intende la migrazione del servizio dell’amministrazione verso una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità *Software as a Service*;
 - *replatform*: si intende la riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud;
 - *re-architect*: ha come obiettivo quello di ripensare significativamente l’architettura core di un applicativo in ottica cloud, attraverso un processo di redesign iterativo ed incrementale che miri ad adottare appieno i servizi cloud-native offerti dai cloud service provider per massimizzare i benefici che ne derivano.

Articolo 3

(Adozione del “Modello di piano di migrazione”)

2. È adottato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del “*Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione*”, il modello per la predisposizione del piano di migrazione di dati e servizi delle amministrazioni (di seguito “Modello di piano di migrazione” o “Modello”) che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

(Predisposizione e trasmissione del piano di migrazione)

1. Il piano di migrazione contiene l’elenco dei servizi dell’amministrazione che le Amministrazioni devono migrare verso il cloud ai sensi dell’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Inoltre, il piano di migrazione contiene per ciascun servizio dell’amministrazione l’indicazione della tipologia di migrazione scegliendo tra “modalità A - trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT” e “modalità B - aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud”. Nell’allegato “Modello” si



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo Dipartimento

riporta la tabella esemplificativa del modello di piano di migrazione con i relativi requisiti di conformità.

2. Il DTD può predisporre, d'intesa con ACN, per gruppi di amministrazioni omogenee, un modello di piano di migrazione che contiene un elenco predefinito di servizi dell'amministrazione coerente con il modello predisposto dall'ACN ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del "Modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della pubblica amministrazione" adottato da ACN con determina n. 306 del 18 gennaio 2022.
3. Il DTD si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente il Modello previa intesa con ACN.
4. Il DTD si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, alle amministrazioni di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal modello di cui al presente articolo nei tempi e nelle modalità indicati in tale richiesta.
5. Le amministrazioni trasmettono i piani di migrazione in conformità a quanto previsto dal presente articolo a partire dalla data di entrata in funzione della piattaforma digitale di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento, comunicata tramite i canali di comunicazione del DTD, seguendo le indicazioni ivi previste.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto e il relativo allegato sono resi disponibili tramite i canali di comunicazione del DTD e dell'ACN.
2. Gli eventuali aggiornamenti del Modello e gli ulteriori, eventuali, modelli utili alla migrazione sono adottati e pubblicati nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal presente decreto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Ing. Mauro Minenna
f.to digitalmente

Allegato “Modello”

Servizio dell'amministrazione	Tipo di migrazione
Servizio 1	modalità A - trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
Servizio 2	modalità B - aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud
Servizio 3	modalità A - trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT

La colonna “Servizio dell'amministrazione” deve essere coerente con l'elenco dei servizi dell'amministrazione classificati ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

La colonna “Tipo di migrazione” deve riportare solo uno dei due valori ammissibili “modalità A - trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT” o “modalità B - aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud”.

A tal fine si richiamano le definizioni di cui alla determina di adozione del presente modello.